



## REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E AFFINI



## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Le norme del presente regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:
  - a. acconciatore e barbiere, ai sensi della legge 17/08/2005 n. 174 e della legge 14/02/1963 n.161 come modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142 applicabile per le parti compatibili con la legge 17/08/2005 n. 174.
  - b. estetista, ai sensi della legge 04/01/1990 n.1 e della legge regionale n. 48 del 15/09/1989 applicabile per le parti compatibili.
  - c. tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05/02/1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16/07/1998 e della D.Dirett. 27 aprile 2004, n. 6932, Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing.
2. Il regolamento disciplina inoltre il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per l'artigianato 08/08/1985 n. 443, dal Decreto Legge 31/01/2007 n. 7, convertito dalla Legge 02/04/2007 n. 40, dall'art. 19 della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni, dalla Legge Regionale 2 febbraio 2007 , N. 1, dalla Legge Regionale 2 aprile 2007, n. 8, dalle Deliberazioni di Giunta Regionale 2 aprile 2008, n° 8/6919 e 3 dicembre 2008 n° 8/8547.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - a. attività di acconciatore/barbiere, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
  - b. attività di estetista, quella definita dall'art. 1 della Legge 04/01/1990, n. 1, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986, n. 713.

Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista, si comprendono le seguenti attività:

    - b.1) centro di abbronzatura o "solarium"
    - b.2) massaggi non terapeutici
    - b.3) "disegno epidermico e trucco semipermanente"
    - b.4) sauna e bagno turco;
    - b.5) onicotecnica (attività consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione).
    - b.6) tatuaggio (attività inerente la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni);
    - b.7) piercing (attività inerente la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura).

2. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
  - l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
  - le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi.
  - l'attività tradizionale di foratura del lobo dell'orecchio effettuata in occasione della vendita dell'orecchino per la quale devono, in ogni caso, essere osservate le norme igieniche prescritte dal presente regolamento sia in ordine ai locali sia relative alle modalità operative.

### **Art. 3**

#### **Requisiti per lo svolgimento dell'attività**

1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscriverne al Registro Imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 08/08/1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.
2. Lo svolgimento delle attività di acconciatore/barbiere e di estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita rispettivamente ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 della legge 17/08/2005 n.174 e ai sensi dell'art. 3 della Legge 04/01/1990 n.1.
3. Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:
  - per la ditta individuale, dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
  - per l'impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n.443, da almeno un socio partecipante all'attività se la società è composta da due soci; dalla maggioranza dei soci negli altri casi.
  - per l'impresa societaria diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n.443, dal Direttore tecnico.
4. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

### **Art. 4**

#### **Luogo di svolgimento dell'attività**

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte:
  - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
  - b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche e l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali,

destinati in modo esclusivo all'attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.

2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore/barbiere e di estetista in forma ambulante o su area pubblica, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sotto la vigilanza della ASL.
3. Qualora le attività di acconciatore/barbiere e di estetista vengano svolte all'interno di circoli privati, quindi nei confronti dei soci, deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale. Sono disciplinate dal presente regolamento le attività di acconciatore/barbiere e di estetista svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscano non saltuariamente compensi di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti.
4. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.
5. Una stessa impresa può essere titolare di più titoli abilitativi per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente regolamento.
6. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore o mediante la costituzione di una società.
7. L'attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente purché nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente regolamento.
8. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.

#### **Art. 5 Prestazioni accessorie**

1. All'interno degli esercizi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento sono vietate prestazioni non inerenti l'attività, salvo specifica autorizzazione, a seguito di idonea istruttoria di verifica del permanere dei requisiti per tale attività.

#### **Art. 6 Dichiarazione di inizio attività**

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore/barbiere ed estetista, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature è soggetta a dichiarazione di inizio attività produttiva, accompagnata dagli elaborati necessari, redatta a mezzo della modulistica regionale unificata.
2. Deve altresì essere comunicato al Comune il subingresso, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività.
3. L'attività può iniziare dal momento della presentazione della Dichiarazione di inizio attività produttiva.

**Art. 7**  
**Sospensione e cessazione dell' attività**

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la sospensione dell'attività, se questa si protrae per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi.
2. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, alla riattivazione il titolare dovrà presentare al Comune una comunicazione nella quale si attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la cessazione dell'attività entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività e questa non sia stata riattivata, il Comune considererà cessata l'attività e provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione.

**Art. 8**  
**Divieto di prosecuzione dell'attività**

1. E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi:
  - a) per perdita da parte del titolare dei requisiti antimafia richiesti;
  - b) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
  - c) per abuso della professione.
2. Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, il Comune dichiara la perdita di efficacia della DIA.

**Art. 9**  
**Aspetti igienico-sanitari**

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari, la documentazione trasmessa in allegato alla dichiarazione di cui al precedente art. 6 dovrà contenere:
  - a) planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, il loro indice di aeroilluminazione;
  - b) relazione tecnico-descrittiva, a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nella scheda A allegata al presente regolamento;
  - c) elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante;
  - d) numero massimo degli addetti previsti.

**Art. 10**  
**Orari e tariffe**

1. L'orario di lavoro è fissato in una fascia compresa fra le ore 08.00 e le ore 22.00. Non è obbligatorio il turno di chiusura.
2. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività.
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

**Art. 11**  
**Vendita di prodotti**

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio. Gli spazi attrezzati per tale vendita, non possono incidere sulle superfici minime previste per l'attività e non possono essere superiori al 10% della superficie di lavoro.

**Art. 12**  
**Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature**

1. I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti in materia di destinazione d'uso, altezze e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, oltre alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonché tutte le condizioni riportate nell'allegata scheda A.

**Art. 13**  
**Requisiti organizzativi delle attività**

1. In tutte le tipologie di esercizio devono essere rispettate le modalità operative descritte nella scheda A.

**Art. 14**  
**Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio e piercing**

1. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.
2. Prima di procedere a sottoporre il cliente a tatuaggi/piercing l'operatore, è tenuto a:
  - a. informare il cliente sui possibili effetti indesiderati;
  - b. acquisire il consenso informato scritto secondo il modello allegato al presente regolamento. Nel caso di soggetti di età inferiore ai 18 anni il colloquio e il consenso scritto devono essere resi da uno dei genitori.

**Art. 15**  
**Controlli**

1. Gli agenti di Polizia municipale, della Forza Pubblica, della ASL e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività. Il titolare deve, altresì, tenere presso l'esercizio il titolo autorizzativo per l'esibizione immediata in caso di controlli.

## **Art. 16 Sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e dall'art 7 bis del D. Lgs.18/08/2000 n. 267, con sanzione amministrativa da Euro 75.00 ad Euro 500.00, nonché da:
  - per esercizio della attività di estetica senza i requisiti professionali e/o titoli abilitativi dalla Legge n. 1 del 04.01.90;
  - per esercizio della attività di acconciatore senza i requisiti professionali e/o titoli abilitativi dalla Legge n. 174 del 17.08.05;
  - per la scorretta gestione dei rifiuti speciali pericolosi
    - smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi con rifiuti di altro genere (es. rifiuti urbani) dall'art. 187 del D.Lgs.n. 152/06 sanzionato dall'art. 256 comma 5 dello stesso D.Lgs.(notizia di reato in Procura)
    - omessa attivazione del registro di carico/scarico dall'art. 190 comma 1 del D.Lgs.152/06 sanzionato dall'art. 258 comma 2 dello stesso D.Lgs.(sanzione pecuniaria)
    - omessa comunicazione annuale al Catasto Provinciale dei rifiuti dall'art. 189 comma 3 del D.Lgs.152/06 sanzionato dall'art. 258 comma 1 dello stesso D.Lgs.(sanzione pecuniaria)
  - per carenze relative all'impianto elettrico dalla Legge n. 46 del 03.05.90 – art. 16, D.P.R. n. 447 del 06.12.91 – art. 10, D.P.R. n. 547 del 27.04.55 – art. 347;
  - per carenze relative a disposizioni contenute nel regolamento Locale d'Igiene dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.34 – art. 344;
  - per carenze strutturali e gestionali che comportano pericolo per la salute pubblica dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.00 – art. 50.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta.
3. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato se impresa artigiana.

## **SCHEDA A - REQUISITI STRUTTURALI<sup>1</sup>**

(Nota: ai fini della presente si intendono di nuova realizzazione le attività realizzate e poste in esercizio a partire dalla data di approvazione del presente regolamento).

### ***Centri estetici di nuova realizzazione***

#### Spazio per l'attesa – Locali di Lavoro

La superficie totale minima è pari a 15 mq. quando vi è una sola postazione di lavoro (ad es. un solo lettino) con ulteriori 4 mq. per ogni postazione di lavoro in più.

L'ambiente di lavoro può essere diviso in spazi a mezzo di pareti (anche mobili) di altezza minima pari a m. 2 garantendo le seguenti superfici minime:

- box per attività di estetica                   4 mq
- box per abbronzatura corpo                3 mq
- box per abbronzatura viso                 1,5 mq

Tutte le pareti e il pavimento devono essere rivestiti in materiale lavabile. L'aerazione deve avvenire in maniera naturale attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. In alternativa può essere installato un impianto aeraulico conforme alle norme UNI 10339 e smi

In relazione all'utilizzo del box di estetica deve essere valutata la necessità di installazione di un lavabo.

#### Servizio igienico<sup>2</sup>

Quando i lavoratori sono tre (compreso il titolare) è sufficiente un solo servizio igienico utilizzabile dal personale e dagli utenti; quando i lavoratori sono più di tre contemporaneamente presenti è necessario prevedere due bagni distinti.

Il servizio igienico deve possedere antibagno qualora comunichi con un locale ove vi è permanenza di persone, deve essere dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, erogatore di sapone, distributore di salviettine monouso. Il pavimento e le pareti devono essere rivestiti in materiale lavabile. L'aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile di almeno mq. 0,5; in alternativa può essere installato un impianto di ventilazione forzata a comando automatico temporizzato.

#### Spogliatoio

Lo spogliatoio deve essere previsto quando vi sono soci o dipendenti che collaborano all'attività. La superficie minima deve essere pari a 3 mq. calcolando 1 mq. ogni lavoratore contemporaneamente presente. Il pavimento e le pareti devono essere rivestiti in materiale lavabile. L'aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile di almeno mq. 0,5; in alternativa può essere installato un impianto di ventilazione forzata a comando automatico temporizzato.

E' ammesso realizzare lo spogliatoio nell'antibagno qualora la superficie sia di almeno 3 mq.

Deve essere previsto uno spazio per il deposito della biancheria sporca e pulita

**IMPIANTO ELETTRICO** - Le norme CEI 64-8/7, in vigore dal 1 settembre 2001, equiparano i centri estetici ai locali medici per quanto concerne l'impianto elettrico. Pertanto i centri estetici realizzati dopo il 1 settembre 2001 e i centri che non possedevano apparecchi elettromeccanici ma li hanno installati dopo il 1 settembre 2001 hanno l'obbligo di:

- far redigere il progetto dell'impianto elettrico da un professionista abilitato;
- far realizzare o far adeguare l'impianto elettrico secondo le indicazioni del progettista e farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dall'installatore;

---

<sup>1</sup> I riferimenti normativi sono il regolamento Locale d'Igiene (Titolo III – capitolo 4, capitolo 11, capitolo 12) e la Legge 46/90 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>2</sup> Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori o apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

- far sottoporre l'impianto a verifiche periodiche se nella struttura vi sono apparecchi elettromeccanici. Le verifiche sono effettuate da un tecnico qualificato (es. elettricista); l'esito delle prove deve essere conservato presso il centro e la documentazione esibita agli organi di vigilanza;
  - in presenza di lavoratori dipendenti presentare all'Asl e all'ISPESL copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e/o di messa a terra, come previsto dal DPR 462/01.
- In corso di vigilanza o in fase di istruttoria parere tali aspetti si ritengono ottemperati mediante verifica di presenza delle certificazioni previste dalla normativa.

### ***Centri estetici già in esercizio***

#### Spazio per l'attesa – Locali di Lavoro

Non sono richieste le superfici previste per le nuove attività a condizione che venga garantita l'agevole fruibilità degli arredi e delle attrezzature.

L'ambiente di lavoro può essere diviso in spazi a mezzo di pareti (anche mobili) con un'altezza che garantisca la privacy del cliente.

Tutte le pareti e il pavimento devono essere rivestiti in materiale lavabile e l'aerazione deve avvenire in maniera naturale attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. In alternativa può essere installato un impianto aeraulico conforme alle norme UNI 10339 e smi.

Non è richiesta la presenza del lavabo nei box ove si effettua attività di estetica.

#### Servizio igienico

Ogni attività deve essere dotata di un servizio igienico con pavimento e pareti rivestiti in materiale lavabile. Il lavabo deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, erogatore di sapone liquido, distributore di salviettine monouso.

L'aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile di almeno mq. 0,5 o in alternativa può essere installato un impianto di ventilazione forzata a comando automatico temporizzato.

Deve essere previsto uno spazio per il deposito della biancheria sporca e pulita

#### Impianto elettrico

I centri estetici realizzati dopo il 1 settembre 2001 e i centri che non possedevano apparecchi elettromeccanici ma li hanno installati dopo il 1 settembre 2001 hanno l'obbligo di:

- far redigere il progetto dell'impianto elettrico da un professionista abilitato;
- far realizzare o far adeguare l'impianto elettrico secondo le indicazioni del progettista e farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dall'installatore;
- far sottoporre l'impianto a verifiche periodiche se nella struttura vi sono apparecchi elettromeccanici. Le verifiche sono effettuate da un tecnico qualificato (es. elettricista); l'esito delle prove deve essere conservato presso il centro e la documentazione esibita agli organi di vigilanza;
- in presenza di lavoratori dipendenti far sottoporre a verifica periodica l'impianto di messa a terra, come previsto dal DPR 462/01.

I centri estetici realizzati prima del 1 settembre 2001 non devono adeguare l'impianto elettrico alla normativa oggi in vigore tuttavia, se possiedono apparecchi elettromeccanici, devono far effettuare le verifiche periodiche dell'impianto elettrico da un tecnico qualificato e conservare l'esito delle prove presso il centro.

### ***Centri estetici nei quali si effettua tatuaggio/piercing.***

#### Locale per l'effettuazione dei tatuaggi e piercing

Superficie minima 9 mq.; pavimento e pareti rivestiti con materiale lavabile; necessità di lavabo dotato di rubinetteria a comando non manuale, erogatore di sapone liquido, distributore di salviettine monouso.

L'aerazione deve avvenire in maniera naturale attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento; in alternativa può essere installato un impianto aeraulico conforme alle norme UNI 10339 e smi.

L'ambiente di lavoro può essere suddiviso in box di superficie minima pari a 4 mq a mezzo di pareti (anche mobili) di altezza minima pari a 2 m.; in tal caso deve comunque essere garantito uno spazio aggiuntivo ove effettuare la sterilizzazione dello strumentario non monouso. Devono essere previsti spazi per l'effettuazione della sterilizzazione.

### ***Negozi di acconciatore di nuova realizzazione***

#### Spazio per l'attesa – Locali di Lavoro

La superficie totale minima è pari a 15 mq. quando vi è una sola postazione di lavoro con ulteriori 4 mq. per ogni postazione di lavoro in più. Per postazione di lavoro si intende la poltrona che il cliente occupa per il taglio e la piega.

Tutte le pareti e il pavimento devono essere rivestiti in materiale lavabile. L'aerazione deve avvenire in maniera naturale attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. In relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività (uso di caschi, tinture,...) potranno essere richiesti ulteriori mezzi di ventilazione sussidiaria.

In alternativa può essere installato un impianto aeraulico conforme alle norme UNI 10339 e smi.

#### Servizio igienico e spogliatoio

I requisiti strutturali sono gli stessi richiesti per i centri estetici di nuova realizzazione.

#### **IMPIANTO ELETTRICO**

L'impianto elettrico deve essere realizzato secondo le norme di buona tecnica e deve essere redatta dichiarazione di conformità ai sensi delle normative vigenti.

In presenza di lavoratori dipendenti è necessario presentare all'Asl e all'ISPESL copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e/o di messa a terra, come previsto dal DPR 462/01.

### ***Negozi di acconciatore già in esercizio***

#### Spazio per l'attesa – Locali di Lavoro

Non sono richieste le superfici previste per le nuove attività a condizione che venga garantita l'agevole fruibilità degli arredi e delle attrezzature.

Tutte le pareti e il pavimento devono essere rivestiti in materiale lavabile e l'aerazione deve avvenire in maniera naturale attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. In relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività (uso di caschi, tinture,...) potranno essere richiesti ulteriori mezzi di ventilazione sussidiaria. In alternativa può essere installato un impianto aeraulico conforme alle norme UNI 10339 e smi

#### Servizio igienico

I requisiti strutturali sono gli stessi richiesti per i centri estetici già in esercizio.

#### Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere realizzato secondo le norme di buona tecnica e deve essere redatta dichiarazione di conformità ai sensi delle normative vigenti.

In presenza di lavoratori dipendenti far sottoporre a verifica periodica l'impianto di messa a terra, come previsto dal DPR 462/01.

## **REQUISITI ORGANIZZATIVI DELLE ATTIVITA' DI ESTETICA (TATUAGGIO, PIERCING) e ACCONCIATORE**

### ***Procedure rivolte al cliente***

Per ogni cliente deve essere utilizzata biancheria pulita.

La biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice a 90° C per 15 minuti oppure se si utilizza un ciclo con temperatura inferiore è necessario aggiungere candeggina o altri disinfettanti.

Prima di procedere a sottoporre il cliente alle lampade abbronzanti l'operatore è tenuto a informare il cliente sui possibili effetti indesiderati;

Prima di procedere a sottoporre il cliente a tatuaggi/piercing l'operatore è tenuto a informare il cliente sui possibili effetti indesiderati ed acquisire il consenso informato scritto nelle forme previste dall'art. 14 del presente regolamento.

### **Gestione dello strumentario**

Gli strumenti taglienti (aghi, rasoi, attrezzi per manicure e pedicure, forbici,...) che vengono in contatto con la cute devono essere eliminati (se monouso) oppure sterilizzati per evitare la trasmissione di malattie quali epatite B, epatite C, AIDS.

La sterilizzazione viene effettuata con metodi chimici o fisici.

- a) metodi chimici - lo strumento viene immerso in disinfettante ad alto livello seguendo le indicazioni della ditta produttrice.
- b) metodi fisici - procedura da seguire:
  1. immersione in soluzione disinfettante rispettando la concentrazione e il tempo di contatto indicati sulla confezione del prodotto;
  2. lavaggio, risciacquo, asciugatura
  3. passaggio in "autoclave " oppure "stufa a secco" oppure "sfere di quarzo" rispettando i tempi e le temperature indicate nel manuale d'uso dell'apparecchio.

### **Gestione dei rifiuti speciali pericolosi**

Sono da considerare rifiuti speciali pericolosi i taglienti e pungenti monouso contaminati da sangue (art. 1 e art. 2 del DPR 254/03).

I rifiuti speciali pericolosi devono essere raccolti in contenitori rigidi a perdere, resistenti alla puntura che, una volta riempiti e sigillati, vengono immessi in un secondo imballaggio rigido.

I contenitori dei rifiuti speciali devono essere collocati e stoccati nella struttura in modo che non costituiscano pericolo per gli operatori e per i clienti.

Il tempo massimo di deposito presso la struttura è pari a 30 giorni dopo la chiusura del contenitore (art. 8 DPR 254/03) e comunque lo smaltimento deve avvenire almeno una volta all'anno.

I rifiuti speciali devono essere smaltiti tramite ditta autorizzata che li conferisce a impianti di incenerimento.

## **REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI PRESSO CUI SI EFFETTUA LA FORATURA DEI LOBI DELL'ORECCHIO**

L'attività tradizionale di foratura del lobo dell'orecchio deve essere effettuata in appositi spazi (locale, vano dedicato o box), che devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia ed essere facilmente sanificabili; per le gioiellerie ed oreficerie in cui, per motivi di sicurezza, non è possibile reperire tali spazi, è sufficiente individuare un semplice spazio predefinito del negozio.

## **REQUISITI ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI FORATURA DEI LOBI AURICOLARI**

1. L'operatore deve indossare guanti monouso in lattice, dopo accurato lavaggio delle mani.
2. Prima della foratura l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute del lobo dell'orecchio per accertarne l'integrità; la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa sanificazione del lobo con idoneo detergente.
3. La foratura del lobo dell'orecchio nei minori è consentita solo, previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.
4. Gli strumenti utilizzati per la foratura ed i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili. A richiesta delle autorità di controllo dovrà essere esibita la documentazione comprovante tale sterilità.
5. Nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscono il mantenimento della sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente pulite e disinfettate dopo ogni applicazione. A richiesta delle autorità di controllo dovrà essere esibita la documentazione comprovante tale sterilità.

**CONSENSO INFORMATO (ai sensi del Decreto Regione Lombardia n. 4259/03)**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
comune di residenza \_\_\_\_\_ letto quanto sopra

**CHIEDO**

- di essere sottoposto a tatuaggio/ piercing

- che mio figlio \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
venga sottoposto a tatuaggio/ piercing.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**I dati sopra riportati verranno utilizzati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03 - tutela dati personali.**

**SCHEDA PERSONALE**

Data di effettuazione tatuaggio/ piercing	parte del corpo ove viene effettuato il tatuaggio/ piercing	Firma operatore

Osservazioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2 - Definizioni	pag.	1
Art. 3 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività	pag.	2
Art. 4 - Luogo di svolgimento dell'attività	pag.	2
Art. 5 - Prestazioni accessorie	pag.	3
Art. 6 - Dichiarazione di inizio attività	pag.	3
Art. 7 - Sospensione e cessazione dell'attività	pag.	4
Art. 8 - Divieto di prosecuzione dell'attività	pag.	4
Art. 9 - Aspetti igienico-sanitari	pag.	4
Art. 10 - Orari e tariffe	pag.	4
Art. 11 - Vendita di prodotti	pag.	5
Art. 12- Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature	pag.	5
Art. 13 - Requisiti organizzativi delle attività	pag.	5
Art. 14 - Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio e piercing	pag.	5
Art. 15 - Controlli	pag.	5
Art. 16 - Sanzioni	pag.	6
Scheda A – Requisiti strutturali	pag.	7
Consenso informato	pag.	11